

REGOLAMENTO (CE) N. 2115/94 DELLA COMMISSIONE**del 29 agosto 1994****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 56 687 t di cereali detenute dall'organismo d'intervento irlandese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 56 687 t di cereali detenute dall'organismo di intervento irlandese;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento irlandese indice una gara permanente alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, per la rivendita sul mercato interno di:

- 6 687 t di frumento tenero foraggiero,
 - 50 000 t di orzo,
- da esso detenute.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato all'8 settembre 1994.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 15 dicembre 1994.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento irlandese:

Department of Agricultural and Food, Cereals Division,
Agriculture House, Kildare Street, IRL-Dublin 2
(Telex: AGRI EI 93607; telefax: 6616263).*Articolo 3*

L'organismo d'intervento irlandese comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore, il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.